

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Camera delibererà indi sulla domanda d'urgenza per la discussione del progetto di legge cui essa riguarda.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA PEL 1851.

PRESIDENTE. Siccome ieri la Camera non si trovò in numero allorchè si procedette allo scrutinio segreto sul bilancio del Monte di riscatto in Sardegna, conviene ripetere la votazione del medesimo.

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	118
Maggioranza	60
Favorevoli	108
Contrari	10

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO PEYRONE SULL'EMISSIONE DEI VOTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposizione del deputato Peyrone per disposizioni relative all'emissione di voti solenni e perpetui di professione religiosa.

Do lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 633.)

La parola è al deputato Peyrone per lo svolgimento della sua proposta.

PEYRONE. Signori, nel propormi di sottoporre alla Camera i motivi sui quali poggia il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentarvi, io non mi farò a ricordare l'origine degli ordini religiosi, e quali cause abbiano dato luogo all'istituzione dei medesimi, come neppure a trattare la questione, se gli ordini religiosi sieno alla società profittevoli. Solo dirò che gli ordini religiosi, non dissimili dalle altre sociali istituzioni adatte ai tempi in cui ebbero origine, devono necessariamente con opportune riforme e modificazioni uniformarsi ai tempi che si succedono, a pena di trovarsi isolate in modo che devono cadere sotto il peso della loro condizione stazionaria.

In fatti, gli ordini religiosi che sorsero in varie epoche si vedono improntati sulle sociali e politiche contingenze dei tempi e dal genio stesso delle nazioni in cui ebbero origine. Quindi ne deriva che gli istituti religiosi non operando quelle modificazioni che sono richieste dalle sorvenute nuove circostanze nell'ordine sociale, si trovano nella mutata società come parti eterogenee, epperò in urto coi nuovi bisogni e colle nuove tendenze.

Inoltre, sebbene gli ordini religiosi o per rivalità, o per altre cause si trovassero, massime nei mezzi tempi, gli uni agli altri odiosi, e cordialmente si astiassero perchè nei tempi d'ignoranza e di fanatismo non avevano alcun nemico a combattere, tuttavia, cessate le teologiche disputazioni, che nelle dissensioni tenevano gran campo, sopite se non di-

strutte le vicendevoli ire, divennero concordi allorchando temettero di essere sopraffatti dalla crescente civiltà.

Dal momento adunque che negli ordini religiosi vi fu fusione d'interessi per la propria conservazione io li considero tutti come animati dall'istessa volontà per il conseguimento di un medesimo fine, di quello cioè di far ostacolo a qualunque riforma, a qualunque miglioramento nell'ordine sociale e politico, per cui gli ordini medesimi o venissero distrutti, o perdessero di quella influenza che primitivamente avevano acquistata ed esercitata.

Ella è dunque cosa evidente che la conservazione degli ordini religiosi non è compatibile colle presenti condizioni sociali e politiche, se non che a condizione che nelle costituzioni dei medesimi si facciano radicali riforme, fra le quali, a mio avviso, la principale e la più necessaria sarebbe quella che non più si emettessero voti solenni, poichè in allora conservando i religiosi nella società la lor qualità di cittadini, le azioni dei medesimi e del corpo cui appartengono si vedrebbero informate al progresso della civiltà e della libertà.

Ma queste radicali riforme però non è in potere del Governo civile di eseguirle; devono le medesime derivare dalla Santa Sede, come quella che diede agli ordini religiosi la canonica sanzione.

Gli istituti religiosi, per l'effetto massime della nessuna o dubbia vocazione degli individui alla vita claustrale, si rilasciarono nella disciplina alla quale vennero vigorosamente richiamati dal concilio di Trento, dai decreti, istruzioni e costituzioni dei pontefici Sisto V, Clemente VIII, Innocenzo X ed Innocenzo XII, e finalmente dal decreto della congregazione de' regolari 25 gennaio 1848.

A colui che bene s'addentra nello spirito di tali ordinamenti, rimane manifesto che la Santa Sede stessa è persuasa della necessità di una radicale riforma negli ordini religiosi, Pio IX solo avrebbe potuto vincere gli ostacoli, e superare le difficoltà che a tale riforma si opponevano; ma nelle attuali circostanze è pur troppo fondato il timore che l'indicata riforma non resti che una speranza di più.

Mentre intanto la Santa Sede attenderà a tutto suo bell'agio per operare le riforme la cui necessità è dalla medesima sentita, dovrà il potere civile arrestarsi dall'apportarvi, per quanto sta in lui, quelle prescrizioni che stanno nei limiti della propria giurisdizione? Io non lo credo.

Nell'istessa maniera che il Governo civile si trova nei limiti della propria autorità, mentre accetta o ripudia un ordine religioso, egli è evidente che può anche conservare gli ordini religiosi nello Stato, sotto la condizione però che gli individui che ne devono far parte abbiano adempiute certe e determinate prescrizioni da eseguirsi mentre i medesimi si trovavano ancora estranei alla ecclesiastica giurisdizione.

Ora, fra le condizioni attinenti alle persone che entrano in religione, la più essenziale si è quella che riflette l'età in cui è fatta facoltà di emettere i voti solenni. Il mio progetto di legge, o signori, tende a portare una modificazione all'anzidetta condizione, ordinando cioè, che d'ora innanzi nessun cittadino possa emettere i voti solenni se non se all'età di ventun anno compiuto. E qui risorgono due quistioni, la prima delle quali si è di vedere se la modificazione da me proposta sia necessaria: la seconda quistione consiste nello stabilire se tale modificazione possa esser introdotta dall'autorità civile.

E primieramente, l'emissione dei voti solenni in qualunque istituto religioso, è un atto che si deve riguardare come il più serio, il più decisivo che l'uomo possa compiere nel corso